

COPIA

2297/11 Corti

246/11 R. Gen.

11/11 R. Loc.

10864/11 Gen.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott.ssa ¹ GEN. 2012
Barbara Fatale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. 244, 245, 246, 247, 248, 259,
260, 261, 262, 263, 274, 275, 276, 277, 278, 289, 290, 291, 292,
293, 310, 311, 312 del 2011 R.G.

TRA

Barbieri Immacolata, Barbieri Lucia, Gulli Liliana, Minervini
Paola, Rania Teresina, Mazza Maria Concetta, Mascaro
Alduccia, Zappia Bruno, Zangari Angela, Stranges Franco, De
Filippo Anna Maria, Giampà Ananrita, Colosimo Carmine,
Canino Maria, Azzarito Giuseppe, Burdino Pietro, Tolomeo
Annarita, De Luca Rocco, Ali Anna Maria, Rotundo Antonio, Lo
Iacono Maria, Costantino Maria Antonietta, Azzarito Maria
Elisa, rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Maria Concolino
Chiefalo, per procura in calce ai singoli ricorsi introduttivi,
presso il cui studio, sito in Catanzaro, via Case Arse 22, sono
domiciliati

11/01/2012-1435 A
ADS (Catanzaro)
Scadenza 10/02/2012
CT 3890/2011
AVV. NATARESE LUCA

RICORRENTI

CONTRO

**Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria**, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, siti alla
via Gioacchino da Fiore 34, è domiciliato

RESISTENTE

Avente ad oggetto: contratto a tempo determinato; precari scuola

CONCLUSIONI

Per Barbieri Immacolata: <<a) accertare e dichiarare palesemente
illegittimo il comportamento del MIUR per le ragioni in ricorso
e, per l'effetto, condannare lo stesso a trasformare il rapporto di
lavoro con parte ricorrente a tempo indeterminato sin dalla data
del 1^ settembre 2004; b) per l'effetto, accertare e dichiarare che
parte ricorrente ha diritto proprio dalla stessa data alla
ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei maturati scatti
di anzianità, in virtù dell'attività lavorativa prestata; c) ordinare a
parte resistente di provvedere al pagamento delle somme

~~scatto calcolando l'anzianità di servizio effettiva e tenendo conto della durata dei singoli rapporti contrattuali succedutisi nel tempo; 3) in ogni caso negare il cumulo di rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.~~


FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi depositati il 21-24 gennaio 2011, gli istanti in epigrafe, aventi qualifica professionale di collaboratore scolastico (~~Rotundo Antonio, Barbieri Immacolata, Barbieri Lucia, Gulli Liliana, Rania Teresina, Mazza Maria Concetta, Zappia Bruno, Strages Franco, De Filippo Anna Maria, Giampà Annarita, Colosimo Carmine, Canino Maria, Azzarito Giuseppe, Bardino Pietro, De Luca Rocco, Costantino Maria Antonietta~~) e di docenti (~~Mascaro Alduccio, Minervini Paola, Zangari Angela, Tolomeo Annarita, Ali Anna Maria, Lo Iacomo Maria, Azzarito Maria Elisa~~), premesso che avevano stipulato plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, per i periodi specificamente indicati negli atti introduttivi; che la ripetuta stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato è avvenuta in modo illegittimo, e cioè sia in violazione dell'art. 5 comma 4[^] del d. l.vo 368/01, non essendovi stata alcuna soluzione di continuità tra le varie assunzioni, spesso intervenute a distanza di meno di dieci giorni l'una dall'altra, sia perché l'attività lavorativa svolta alle dipendenze del Ministero ha superato i complessivi 36 mesi ciò che, a norma della legge 247/07, dà diritto all'immissione in ruolo; i danni subiti per effetto di tali violazioni, da risarcire nei limiti della prescrizione, consistono nelle differenze retributive tra quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato e maturate per effetto del differente e nuovo legittimo inquadramento; del resto, il diritto agli scatti di anzianità maturati è stato sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

~~Formulavano le conclusioni sopra riportate.~~

~~Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Ministero convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree.~~

~~All'udienza odierna, la causa, istruita solo documentalmente, previa concessione di termine per il deposito di note difensive e~~

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

- il sig. De Luca Rocco ha prestato servizio come collaboratore scolastico fin dall'anno scolastico 2000/2001, quasi in tutti quelli che si sono succeduti dal suddetto a quello 2009/2010, in buona parte quasi per l'intero anno;
- la sig.a Ali Anna Maria ha prestato servizio come docente per la classe di concorso A043, fin dall'anno scolastico 2000/2001, quasi in tutti quelli che si sono succeduti dal suddetto a quello 2010/2011, per buona parte dell'anno scolastico e che, per quello in corso alla data del deposito del ricorso, ha stipulato ulteriore contratto con decorrenza 1^ settembre e scadenza 30 giugno 2011;
- il sig. Rotundo Antonio ha prestato servizio come collaboratore scolastico fin dall'anno scolastico 2002/2003, ininterrottamente in tutti quelli che si sono succeduti dal suddetto a quello 2009/2010, per tutto l'anno tranne che in due casi in cui il rapporto di lavoro è durato undici mesi;
- la sig.a Loiacono Maria ha prestato servizio come collaboratore scolastico fin dall'anno scolastico 2001/2002, ininterrottamente in tutti quelli che si sono succeduti dal suddetto a quello 2009/2010, per tutto l'anno negli ultimi tre, per 10 mesi nei quattro precedenti, rispettivamente per 9 e 2 mesi in quelli ulteriormente precedenti;
- la sig.a Costantino Maria Antonietta ha prestato servizio come collaboratore scolastico fin dall'anno scolastico 2002/2003, in tutti quelli che si sono succeduti dal suddetto a quello 2010/2011, per tutto l'anno scolastico negli ultimi tre, per 10 mesi nei tre precedenti, per nove mesi nei primi due, e che, per quello in corso alla data del deposito del ricorso, ha stipulato ulteriore contratto con decorrenza 1^ settembre e scadenza 31 agosto;
- la sig.a Azzarito Maria Elisa ha prestato servizio come docente per la classe di concorso A032, fin dall'anno scolastico 2001/2002, limitatamente ad alcuni periodi dell'anno, e comunque per un lasso temporale superiore a trentasei mesi.

Secondo i ricorrenti tali assunzioni a tempo determinato sono in contrasto con la normativa interna sul lavoro a tempo determinato, sancita dal d. legs. n. 368 del 2001 e con la normativa comunitaria, cui il citato decreto legislativo ha dato attuazione, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Teresina, Mazza Maria Concetta, Mascaro Alduccia, Zappia Bruno, Zangari Angela, Stranges Franco, De Filippo Anna Maria, Giampà Annarita, Colosimo Carmine, Azzarito Giuseppe, Tolomeo Annarita, De Luca Rocco, Ali Anna Maria, Rotundo Antonio, Lo Iacono Maria, Costantino Maria Antonietta, con contratti a tempo determinato è avvenuto per ben sette anni scolastici consecutivi – o complessivi -, e in alcuni casi anche più;

- nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione del fatto che l'impiego di Minervini Paola, Canino Maria, Burdino Pietro, con contratti a tempo determinato è avvenuto per ben 5 o 6 anni scolastici consecutivi o complessivi;

- nella misura di due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione del fatto che l'impiego di Azzarito Maria Elisa, con contratti a tempo determinato, è avvenuto per poco più di 36 mesi complessivi, e in modo estremamente diluito nel tempo.

Non può poi essere riconosciuto l'ulteriore danno derivato dalla stipula dei contratti a termine, in alcuni anni, fino al 30 giugno anziché fino al 31 agosto, poiché, per come emerge dai certificati di servizio in atti, si è trattato dello svolgimento di servizio temporaneo, fino al termine delle attività didattiche, sicché, come sopra evidenziato, in tali frangenti, la normativa speciale che regola la materia prevede che la scadenza del contratto a termine sia proprio il 30 giugno.

In considerazione della particolare complessità e della sostanziale novità delle questioni trattate, oltre che della parziale, reciproca, soccombenza, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda,

- 1) dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre 36 mesi;
- 2) per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno in favore di Barbieri Immacolata, Barbieri Lucia, Gulli Liliana, Minervini Paola, Rania Teresina, Mazza Maria Concetta,

Mascaro Alduccia, Zappia Bruno, Zangari Angela, Stranges Franco, De Filippo Anna Maria, Giampà Annarita, Colosimo Carmine, Canino Maria, Azzarito Giuseppe, Burdino Pietro, Tolomeo Annarita, De Luca Rocco, Alì Anna Maria, Rotundo Antonio, Lo Iacono Maria, Costantino Maria Antonietta, Azzarito Maria Elisa, che liquida in una somma corrispondente all'importo degli aumenti retributivi derivanti all'anzianità di servizio che sarebbe spettato a tali ricorrente se assunti a tempo indeterminato nei limiti della prescrizione quinquennale, nonché in una somma corrispondente a: I) dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data del superamento del trentaseiesimo mese di impiego con contratto a tempo determinato, a favore di Barbieri Immacolata, Barbieri Lucia, Gulli Liliana, Rania Teresina, Mazza Maria Concetta, Mascaro Alduccia, Zappia Bruno, Zangari Angela, Stranges Franco, De Filippo Anna Maria, Giampà Annarita, Colosimo Carmine, Azzarito Giuseppe, Tolomeo Annarita, De Luca Rocco, Alì Anna Maria, Rotundo Antonio, Lo Iacono Maria, Costantino Maria Antonietta, II) dieci mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data del superamento del trentaseiesimo mese di impiego con contratto a tempo determinato, a favore di Minervini Paola, Canino Maria, Burdino Pietro; III) due mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data del superamento del trentaseiesimo mese di impiego con contratto a tempo determinato, a favore di Azzarito Maria Elisa;

2) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 2 dicembre 2011 *A (2011) Br*

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Barbara Fatale)

